



# STATUTO



# STATUTO

Approvato in seduta straordinaria dalla 52ª Assemblée Nazionale,  
tenutasi in Bergamo il 24 aprile 2010

**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE - DURATA**

**art. 1**

***Costituzione e adesioni***

È stata costituita con sede in Bergamo il 28 marzo 1958, una libera associazione nazionale con personalità giuridica di diritto privato, assolutamente apartitica denominata: **“ANUU Migratoristi - Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell’ambiente naturale”** (Gazz. Uff. 8/5/1968 e art. 34.5 Legge 12/2/1992, n. 157).

L’ANUU Migratoristi opera senza fini di lucro per le finalità indicate nel presente Statuto.

L’ANUU Migratoristi aderisce alle associazioni venatorie europee ed internazionali e, in particolare, al Consiglio Internazionale della Caccia e della Salvaguardia della Fauna (CIC), alla Federazione delle Associazioni venatorie e per la Conservazione della Fauna Selvatica dell’UE (FACE) e alla Associazione Europea Cacce Tradizionali (AECT).

L’ANUU Migratoristi è convenzionata con la Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV). L’ANUU Migratoristi, infine, collabora con le organizzazioni, anche europee, per l’organizzazione delle gare cinofile e per le manifestazioni fieristiche in genere.

All’ANUU Migratoristi possono aderire, a vario titolo, associazioni che svolgono e abbiano finalità coerenti a quelle di cui al presente statuto e sempreché i loro statuti siano conformi ai principi propri di cui all’art. 3 D.Lgs. 4/12/97 n. 460.

**art. 2**

***Scopi dell’Associazione***

L’Associazione ha per scopo:

- a) la conservazione di varietà di ambienti naturali con particolare riferimento alla tutela di adeguata ingegneria di specifici biotopi, la promozione della realizzazione di opere per la valorizzazione degli ambienti naturali, la salvaguardia di ogni più responsabile esigenza ecologica anche attraverso l’acquisto o l’affittanza di territori atti alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica;
- b) il raggiungimento della migliore disciplina e sorveglianza della caccia mediante norme che si adeguino alle effettive esigenze di tempo e di luogo e alla necessità di reprimere ogni abuso; come pure il contenimento di ogni forma di prelievo sugli uccelli migratori che sia in contrasto con le tradizioni venatorie italiane;

- c) la tutela, in genere, degli interessi morali e materiali sia collettivi che individuali dei propri associati aventi attinenza a tutte le forme di caccia consentite e alle attività collaterali nel rigoroso rispetto degli accordi internazionali, con particolare riferimento agli uccelli migratori;
- d) l'attuazione, di conseguenza, di ogni azione e attività intese al conseguimento degli scopi predetti;
- e) la promozione e lo sviluppo di ogni iniziativa tendente al rispetto della caccia nell'ambito di un programmato, controllato e coordinato prelievo intimamente legato a un qualificato indirizzo scientifico con opportuni studi in materia, non disgiunto da un costante legame operativo con il mondo agricolo e tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;
- f) la realizzazione di ogni più opportuno programma per la tutela delle acque e per l'attività sportiva piscatoria nell'ambito delle attuali disposizioni normative in materia;
- g) la promozione di manifestazioni sportive con particolare riferimento al tiro a volo, alla cinofilia e alla attività sportiva piscatoria nell'ambito degli indirizzi agonistici attualmente operativi in campo nazionale ed europeo;
- h) lo svolgimento di ogni azione attinente all'attività del "tempo libero" che riguardi la conservazione dell'ambiente naturale con particolare riferimento alla tutela del territorio, dell'acqua e dell'aria valorizzando iniziative e interventi atti allo scopo nei vari settori operativi;
- i) il favorire ogni più attenta azione di vigilanza ambientale con le pubbliche istituzioni preposte dei propri associati nominati Guardie Giurate volontarie a tutela dell'ambiente con particolare riferimento al territorio, alle acque interne e marittime e all'aria e, comunque, contro ogni danno che possa derivare alla fauna intesa nella sua più ampia accezione anche nell'ambito delle direttive della Comunità Europea e delle convenzioni e accordi internazionali, con particolari corsi di natura formativa e informativa;
- j) l'espletamento, infine, tramite le guardie giurate volontarie di cui alla lettera i) dell'attività di vigilanza venatoria, di antincendio, di guardiapescia nelle acque interne e/o marittime, di raccolta dei funghi epigei, dei tartufi e di ogni altro intervento nello specifico settore a tutela della fauna e della flora;
- k) lo sviluppo di ogni forma di volontariato ambientale e per la protezione civile nelle sue varie manifestazioni sul territorio nell'ambito delle leggi e dei regolamenti vigenti posti a tutela dell'ambiente, delle acque e della fauna tenuto conto delle normative di cui all'art. 1 D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 e della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- l) l'attività formativa per quanti operano, a vario livello, negli specifici settori

- previsti dal presente Statuto anche tramite corsi di formazione professionale organizzati e gestiti in modo diretto e indiretto con la partecipazione pubblica e privata;
- m) la gestione diretta e indiretta di aree di interesse naturalistico, come oasi, rifugi, parchi e riserve, sia terrestri che marini, nonché la vigilanza e il controllo ivi esercitati dal proprio servizio del settore della Vigilanza Venatoria Volontaria, con specifiche mansioni operative, in via meramente esplicativa, in materia venatoria, ambientale, ittico-piscatoria, ecc.

### **art. 3** **Linee organizzative**

La struttura di base (Fiduciario di Zona, Gruppo Comunale, Consiglio Provinciale, Consiglio Regionale) dovrà svolgere la propria attività in perfetta sintonia secondo le linee guida di politica venatoria dell'ANUU Migratoristi mentre i programmi associativi dovranno essere, invece, anche attuati in modo autonomo, quale organizzazione "non profit" per ogni altro intervento secondo le disposizioni fiscali riguardanti gli enti non commerciali.

### **art. 4** **Gestione economico-finanziaria**

All'ANUU - Associazione Migratoristi Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale e alle sue strutture associative si applicano inderogabilmente le seguenti norme:

- a) è vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) è obbligatoria la devoluzione del patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) è assicurata l'effettività del rapporto associativo, escludendone espressamente la temporaneità e garantendo agli associati, secondo il presente statuto, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- d) è obbligatoria la redazione annuale e la conseguente approvazione di un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) devono essere garantiti: la libera eleggibilità degli organi, in base al principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile; la sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti, nonché i criteri di

- loro ammissione ed esclusione. Devono essere altresì garantite idonee forme di deliberazioni, bilanci o rendiconti;
- f) deve essere prescritta l'intrasmissibilità della quota o del contributo associativo.

**art. 5**  
**Sede dell'Associazione**

La sede dell'Associazione è fissata in Bergamo.

**TITOLO II**  
**ASSOCIATI**

**art. 6**  
**Soci**

Possono aderire all'ANUU Migratoristi:

- a) tutte le persone, cittadini dell'Unione Europea, interessate direttamente o indirettamente alla caccia e in modo particolare a quella migratoria, dotate di piena capacità giuridica ed esenti da condanne infamanti o per recidive violazioni delle disposizioni in materia;
- b) tutti gli enti, società e associazioni europee con o senza personalità giuridica che per i loro scopi abbiano interesse diretto o indiretto all'attività venatoria quale programmato, controllato e coordinato prelievo in particolare delle specie migratorie;
- c) i Consigli regionali, operanti con regolare atto costitutivo approvato dal Comitato Esecutivo, sono riconosciuti formalmente con l'uso, giuridicamente protetto, della denominazione e del logo ANUU Migratoristi con il nome della Regione di appartenenza.

Il Consiglio nazionale, per particolari benemeritenze nelle varie discipline della caccia e nelle organizzazioni venatorie, agricole e ambientali, può designare soci onorari.

**art. 7**  
**Obblighi dei Soci**

L'adesione all'ANUU Migratoristi implica l'obbligo per l'associato:

- a) di pagare la quota annuale d'associazione;
- b) di osservare tutte le norme dello Statuto e del Regolamento, nonché ogni

norma regolarmente deliberata dagli organi sociali anche se presa in assenza o con dissenso dell'associato.

Sono aderenti di diritto all'Associazione, come previsto all'art. 6, le organizzazioni autonome regionali, presenti una per regione e costituite ai sensi del successivo articolo 10.

L'ANUU Migratoristi, con deliberazione del Consiglio nazionale, può stipulare protocolli d'intesa con altre associazioni e/o organizzazioni. I protocolli determinano condizioni, tipo e modalità dei suddetti rapporti.

**art. 8**  
**Perdita della qualifica di Associato**

La qualifica di associato si perde:

- a) per espulsione deliberata dal Comitato Esecutivo e convalidata dal Collegio dei Probiviri. L'espulsione produce effetti immediati dalla spedizione della raccomandata fattane all'interessato;
- b) per la perdita dei requisiti necessari per ottenere la qualità di associati.

**art. 9**  
**Esercizio dei diritti associativi**

L'esercizio dei diritti associativi spetta soltanto agli associati regolarmente iscritti e che siano in regola con il versamento della quota annuale almeno di quella relativa all'anno precedente.

**art. 10**  
**Consigli regionali**

I Consigli regionali con la partecipazione dei Consigli provinciali, dei Presidenti dei Gruppi comunali e dei Raggruppamenti di zona, assicurano sul territorio la realizzazione delle finalità dell'ANUU Migratoristi. I Consigli coordinano le attività e promuovono lo sviluppo dei Gruppi comunali e ne verificano la conformità delle attività all'indirizzo generale dell'ANUU Migratoristi.

I Gruppi regionali dell'ANUU Migratoristi in sede locale hanno piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa, nell'ambito dell'indirizzo generale sopra indicato. I Consigli regionali devono essere regolamentati da Statuti che prevedano l'accettazione e il recepimento dello Statuto dell'ANUU Migratoristi. Tali Statuti regionali saranno approvati in via definitiva dal Comitato Esecutivo. Tutti gli Statuti dovranno contenere norme minime comuni definite dal Comitato Esecutivo.

Ai Consigli regionali, verificate le condizioni statutarie essenziali, il Comitato Esecutivo dell'ANUU Migratoristi concede il riconoscimento formale con l'uso, giuridicamente protetto, della denominazione e del logo ANUU Migratoristi col nome della Regione di appartenenza. Per ogni regione esisterà un solo Consiglio regionale e, quindi, un solo riconoscimento formale.

### **TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **art. 11 *Organi dell'Associazione***

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Nazionale
- b) Il Consiglio Nazionale
- c) il Comitato Esecutivo
- d) il Comitato Giovani Nazionale
- e) il Collegio dei Revisori
- f) il Collegio dei Probiviri

#### **art. 12 *Assemblea Nazionale***

L'Assemblea Nazionale è costituita dai Fiduciari di Zona, dai Presidenti dei Gruppi, dai Presidenti dei Raggruppamenti, dai Presidenti Provinciali, dai Presidenti Regionali e dai componenti il Consiglio Nazionale, che ha luogo in via ordinaria, una volta l'anno, per approvazione dei bilanci e delle relazioni annuali del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori e, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio lo ritenga opportuno o che sia fatta richiesta da almeno 2/5 (due quinti) degli associati. Alla Assemblea Nazionale partecipano, con pieni poteri assembleari, i rappresentanti delle Associazioni Affiliate di cui all'art. 1.

#### **art. 13 *Convocazione dell'Assemblea Nazionale***

La convocazione dell'Assemblea Nazionale, anche fuori dalla sede sociale, verrà fatta dal Presidente del Consiglio Nazionale o, su sua delega, dal Presidente del Comitato Esecutivo, oppure su richiesta scritta fattagliene da almeno 2/5 (due quinti) degli associati o da 100 (cento) aventi diritto di partecipazione all'As-

semblea Nazionale. Qualora non si provveda alla convocazione, vi provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori su analoga delibera del Collegio stesso. L'avviso di convocazione, da recapitarsi a tutti gli aventi diritto di partecipare all'Assemblea almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, dovrà specificare data, ora e luogo della stessa e l'Ordine del Giorno da trattare e potrà fissare la seconda convocazione anche nello stesso giorno, purché almeno un'ora dopo quella fissata per la prima.

#### **art. 14 *Validità dell'Assemblea Nazionale***

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di partecipare e in seconda convocazione con la presenza di qualunque loro numero.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide quando siano prese con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

#### **art. 15 *Votazioni***

L'Assemblea Nazionale elegge, a maggioranza dei presenti, il Presidente dell'Assemblea. Il Presidente nomina un Segretario e, occorrendo, tre scrutatori stabilendo anche le forme e le modalità delle votazioni, che dovranno essere segrete se ciò sia stabilito dalla maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni sono effettuate con voto di rappresentanza.

A ciascun avente diritto di partecipare all'Assemblea spetta un solo voto.

#### **art. 16 *Competenze dell'Assemblea Nazionale - Ricorsi***

Sono di tassativa competenza dell'Assemblea Nazionale la nomina delle cariche sociali, l'approvazione dei bilanci, le modifiche dello Statuto e del Regolamento. Essa può anche nominare il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori nonché può provvedere alla nomina del Presidente Onorario (persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito in modo significativo alla realizzazione e alla promozione di obiettivi dell'ANUU Migratoristi anche con possibilità di incarichi specifici in determinati comparti associativi).

Avverso le elezioni dei componenti degli organi centrali è ammesso motivato ricorso, nel termine di dieci giorni, al Collegio dei Probiviri.

I ricorsi vanno depositati presso la Segreteria centrale, ma possono essere anche trasmessi a mezzo lettera raccomandata o fac-simile.

In questo caso fa fede, come data di deposito, la data del timbro postale di partenza o la data di trasmissione del fac-simile.

In caso di accoglimento di ricorsi l'organo competente dispone la ripetizione delle elezioni entro trenta giorni.

#### **art. 17**

##### ***Consiglio Nazionale***

Il Consiglio Nazionale si compone di un numero di membri variabile da 50 (cinquanta) a 70 (settanta), eletti tra gli associati e i rappresentanti delle Associazioni Affiliate, i quali durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

Alla sostituzione dei Consiglieri, che cessano dalla carica, si provvede tramite cooptazione del Consiglio nazionale su indicazione del Consiglio Regionale cui apparteneva il consigliere dimissionario, decaduto o deceduto.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale sceglie, nel suo seno, il proprio Presidente, tre Vice Presidenti e i membri del Comitato Esecutivo.

Questo è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) dirigenti. Uno dei tre Vice Presidenti è, di diritto, membro Presidente del Comitato Esecutivo di cui fanno parte il Presidente e gli altri tre Vice Presidenti del Consiglio Nazionale.

Al Comitato Esecutivo sono delegate tutte le attribuzioni del Consiglio Nazionale per l'ordinaria amministrazione e anche per la straordinaria nei casi di urgenza.

#### **art. 18**

##### ***Convocazione del Consiglio Nazionale***

Il Consiglio viene convocato presso la sede sociale mediante avviso recapitato a tutti i suoi membri e ai membri del Collegio dei Revisori, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione e nei casi d'urgenza mediante telegramma spedito almeno 5 (cinque) giorni prima.

#### **art. 19**

##### ***Cariche associative - Preclusioni***

Qualsiasi carica nella organizzazione associativa può essere conferita a cittadini dell'Unione Europea, ad eccezione di quella del Presidente nazionale.

Tutti i dirigenti debbono essere soci dell'ANUU Migratoristi o delle associazioni Affiliate e non possono avere alcun rapporto commerciale con l'Associazione.

Non possono ricoprire cariche coloro che abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso, previa valutazione del Collegio dei Probiviri circa la

gravità del reato commesso, o sanzioni amministrative per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia prima che siano trascorsi almeno cinque anni dall'irrogazione della sanzione.

Non sono eleggibili a Revisori, e se in carica decadono, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Nazionale.

#### **art. 20**

##### ***Costituzione del Consiglio Nazionale***

Il Consiglio è regolarmente costituito dietro regolare convocazione del suo Presidente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e anche senza convocazione qualora vi intervengano tutti i suoi membri e tutti quelli del Collegio dei Revisori. Sono valide le deliberazioni del Consiglio assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **art. 21**

##### ***Presidente del Consiglio Nazionale***

Il Presidente del Consiglio Nazionale, che si identifica nella persona del Presidente Nazionale, ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e, nei casi in cui cessi dalla carica o sia impedito o non voglia tradurre in esecuzione le regolari deliberazioni assembleari e consiliari, esso con pari poteri e facoltà sarà sostituito dal Presidente del Comitato Esecutivo.

#### **art. 22**

##### ***Segretario del Consiglio Nazionale***

Il Consiglio potrà inoltre nominare fra i suoi membri o anche fra estranei e non associati un Segretario dell'Associazione, fissandone la durata in carica non eccedente 4 (quattro) esercizi, i compiti, le responsabilità e le retribuzioni. Tutti gli incarichi, le designazioni e le nomine, sia interni che esterni, effettuate dagli organi associativi, possono essere revocati dall'organo che ha effettuato la designazione o la nomina, salvo per quanto riguarda i titolari dell'organo di controllo e di giustizia.

Per concorrere alle cariche elettive degli organi associativi la candidatura dovrà essere formulata in anticipo, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nel caso in cui l'assemblea di una struttura associativa non proceda all'elezione dei propri organi entro la data del 31 maggio dell'anno successivo alla sca-

denza del quadriennio, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario straordinario che provvede entro trenta giorni ad indire le elezioni.

**art. 23**  
**Comitato Esecutivo**

Al Comitato Esecutivo competono tutti i poteri e facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione, eccezione fatta soltanto per quanto tassativamente riservato dalla legge e dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale. Il Comitato Esecutivo potrà, tra l'altro, indire anche annualmente convegni e incontri a livello regionale, interregionale e nazionale per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo propone all'Assemblea Nazionale la nomina dei componenti il Comitato Giovani Nazionale indicati dai Consigli regionali ANUU Migratoristi, prescelti tra i soci sul territorio.

Composizione, durata e scopi del Comitato Giovani Nazionale sono indicati nell'apposito Regolamento, parte integrante del presente Statuto.

**art. 24**  
**Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è composto di 3 (tre) membri effettivi, tra i quali un Presidente, e di 2 (due) membri supplenti, tutti anche non associati, i quali sono rieleggibili.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Collegio dei Revisori nomina nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori è regolarmente costituito dietro convocazione del suo Presidente con la presenza della maggioranza dei suoi membri effettivi e, anche senza convocazione, qualora vi intervenga la totalità dei membri stessi. Sono valide le deliberazioni del Collegio prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha sede presso gli uffici della Sede Nazionale dell'ANUU Migratoristi.

Il Collegio dei Revisori ha per compito il controllo e la vigilanza sul regolare andamento della gestione amministrativa dell'Associazione e ciascuno dei suoi membri può esercitare tale controllo con le più ampie facoltà di esame d'ogni documento e fatto.

**art. 25**  
**Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti

eletti dall'Assemblea fra i soci dell'ANUU Migratoristi, dei quali almeno uno esercente o che abbia esercitato attività forense o giudiziaria, secondo sistemi di votazione e modalità stabiliti dal Regolamento di attuazione, per la durata di quattro anni. Il Collegio elegge nel proprio ambito, con voto segreto, il Presidente.

Il Collegio dei Proviviri ha sede in Bergamo presso gli uffici dell'ANUU Migratoristi e le sue sedute sono valide se vi partecipano almeno tre membri. Decide sui conflitti insorti tra gli organi dell'ANUU Migratoristi, tra questi e le associazioni aderenti, tra i singoli iscritti e l'ANUU Migratoristi, nonché sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti dell'Associazione.

Il Collegio giudica su istanza di ciascuna delle parti in conflitto, mentre per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti l'iniziativa spetta al Consiglio Nazionale.

Il Collegio pubblica le proprie decisioni entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze, dopo aver sentito tutte le parti. Il Segretario dell'ANUU Migratoristi cura che le decisioni del Collegio vengano eseguite.

**art. 26**  
**Convocazione dei Revisori e dei Proviviri**

I Revisori e i Proviviri, quando debbano agire collegialmente, vengono convocati dal Presidente presso la sede sociale mediante avviso recapitato a tutti i membri effettivi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione e nei casi d'urgenza con telegramma spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

**art. 27**  
**Commissariamento**

Il Presidente del Comitato Esecutivo, sentite tutte le parti comunque interessate, può nominare al fine del raggiungimento degli scopi associativi o nel caso in cui siano compiute gravi violazioni delle norme statutarie o regolamentari, un Commissario straordinario nei Gruppi Comunali, nei Consigli Provinciali e nei Consigli Regionali conferendo allo stesso i più ampi poteri spettanti ai rispettivi Presidenti e ai Consigli dei Gruppi Comunali, Provinciali e Regionali nel rispetto e nell'applicazione delle disposizioni delle norme stabilite dalla legge a cui viene fatto pieno ed espresso riferimento.

I Presidenti provinciali (previa comunicazione al Presidente regionale) e i Presidenti regionali propongono con pareri motivati al Comitato Esecutivo le ragioni e le migliori scelte associative, rispettivamente per l'organizzazione comunale e provinciale dell'ANUU Migratoristi.

## TITOLO IV PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

### art. 28

#### *Patrimonio dell'Associazione*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili per compera, provenienti da lasciti o donazioni o che altrimenti passino in proprietà della Associazione;
- b) dalle somme accantonate per qualunque scopo, fino a che non siano erogative.
- c) La consistenza di tale patrimonio dovrà essere constatata dal relativo inventario in sede di chiusura d'ogni esercizio sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote di iscrizione e di contributo annuale degli associati, dai frutti, dal patrimonio sociale, da ogni provento per servizi resi a chicchessia e per diritti e trattenute dovute agli associati e da tutti i beni a qualsiasi titolo anche gratuito pervenuti in proprietà dell'Associazione.

### art. 29

#### *Devoluzione del patrimonio*

Il patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento sarà destinato a scopi in armonia con quelli dell'Associazione stessa, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 90, della legge n. 622 del 23/12/1996.

## TITOLO V ESERCIZI E BILANCI

### art. 30

#### *Chiusura dell'esercizio annuale*

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### art. 31

#### *Bilanci*

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura d'ogni esercizio, il Consiglio Nazionale dovrà presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo corredato dall'inventario e dalle relazioni sua e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché un bilancio preventivo per l'esercizio successivo, depositandoli presso la sede sociale in libera visione degli associati almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea chiamata a discuterli.

## TITOLO VI VIOLAZIONI STATUTARIE

### art. 32

#### *Provvedimenti e sanzioni disciplinari*

Le violazioni del presente statuto, dei regolamenti associativi, delle leggi e dei regolamenti relativi alla caccia ed alla tutela del patrimonio faunistico commesse dai soci, possono essere sanzionate con i seguenti provvedimenti disciplinari: censura, deplorazione, sospensione fino a tre anni, infine espulsione dall'ANUU Migratoristi.

I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena efficacia nei confronti di tutti i soggetti, associazioni e soci.

Le associazioni aderenti ed i soci per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'appartenenza all'ANUU Migratoristi, si impegnano, con l'adesione all'Associazione, ad adire preventivamente il Collegio dei Probiviri.

La mancata osservanza del presente impegno comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari.

### art. 33

#### *Provvedimenti e sanzioni disciplinari - Modalità*

La irrogazione definitiva dei provvedimenti disciplinari, della sospensione superiore a un anno o della espulsione, nei confronti dei dirigenti dell'ANUU Migratoristi, comporta di diritto la decadenza da ogni carica.

L'iniziativa del procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti è riservata al Consiglio Nazionale.

Il componente dell'organo giudicante che abbia interesse diretto nella vertenza deve astenersi dalla relativa decisione.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie difensive. Tuttavia l'organo giudicante può deliberare, in via cautelare, la sospensione dalla carica del dirigente.

I provvedimenti disciplinari, da comunicarsi agli interessati mediante lettera raccomandata o fac-simile, devono essere motivati ed adottati a maggioranza dall'organo competente.

Nel giudizio il ricorrente ha diritto, ove lo richieda, di essere sentito personalmente dall'organismo giudicante e di essere assistito da persona di sua fiducia.

La comunicazione di tutti gli atti deve avvenire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.

**TITOLO VII  
SCIoglIMENTO E VARIE**

**art. 34**

***Scioglimento dell'Associazione***

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa e in qualunque tempo, l'Assemblea, che lo deciderà in sede straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto dovrà stabilire la destinazione del patrimonio in conformità a quanto fissato con il precedente articolo 4 lett. b e nominerà le persone incaricate di attuarla conferendo loro i poteri e direttive del caso.

**art. 35**

***Norme di riferimento***

Per quanto non previsto o non diversamente stabilito dai patti sociali, dal presente Statuto e dal Regolamento, valgono le norme stabilite dalla legge in materia di associazioni, cui viene fatto pieno ed espresso riferimento.

**art. 36**

***Norme finali***

Il presente Statuto entra in vigore il 1° luglio 2010 unitamente al Regolamento, sua parte integrante.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti da tutte le strutture e le associazioni aderenti a qualsiasi titolo, che non siano in contrasto con il presente Statuto e il suo Regolamento.

Le associazioni aderenti, già costituite, sono tenute ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto nazionale e del Regolamento di attuazione.

Tutte le cariche conferite a livello centrale e periferico, ai sensi dello Statuto previgente, restano in essere fino alla scadenza del ciclo quadriennale 2010-2013.

Entro il 31 dicembre 2010 si provvederà a integrare gli organi statutari secondo quanto previsto nel presente Statuto e nel Regolamento.



# REGOLAMENTO

**art. 1**

***Gruppi Comunali e Provinciali***

I GRUPPI COMUNALI sono costituiti, possibilmente nell'ambito di una circoscrizione comunale o di più circoscrizioni finitime, da quindici o più persone mediante sottoscrizione di un atto costitutivo con lo scopo di perseguire le finalità dell'Associazione.

Con le medesime formalità è consentita la formazione di GRUPPI PROVINCIALI che riuniscano soci appartenenti a una medesima provincia, non costituiti in Gruppi comunali.

**art. 2**

***Attività***

I Gruppi hanno per scopo l'attuazione dell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione, nonché di quant'altro stabilito dalle vigenti leggi sulla caccia.

Più in particolare:

- a) l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente provinciale e di ogni iniziativa tecnica, culturale e scientifica diretta a un migliore esercizio venatorio anche in relazione alla conservazione del patrimonio faunistico locale mediante il mantenimento, il ripristino o il miglioramento delle condizioni ambientali atte allo scopo;
- b) la ferma repressione del bracconaggio;
- c) la promozione di riunioni tra i soci al fine di elevare, secondo gli scopi istitutivi della Associazione, l'educazione venatoria e il grado d'informazione dei medesimi;
- d) l'instaurazione con gli altri organi venatori locali di fattivi e diretti rapporti per il raggiungimento degli interessi comuni nell'ambito delle disposizioni vigenti.

**art. 3**

***Assemblea del Gruppo***

L'Assemblea del Gruppo è costituita da tutti i soci che votano personalmente con esclusione di delega.

**art. 4**

***Consiglio Direttivo***

I soci, riuniti in assemblea, eleggono fra gli stessi un Presidente di Gruppo e, su sua indicazione, un Vice Presidente, un Segretario-Tesoriere e almeno tre Consiglieri, nonché tre Revisori dei Conti.

Il Consiglio attua le direttive stabilite dall'Assemblea per la migliore riuscita della azione associativa, predisponendo le iniziative necessarie per le finalità di cui sopra e trasmettendo copia dell'elenco delle cariche sociali ed eventuali sue modifiche alla Segreteria Centrale, al Presidente regionale e al Presidente provinciale, curando inoltre la compilazione dell'elenco annuale dei soci.

#### **art. 5**

##### ***Raggruppamenti di Zona***

I Gruppi più numerosi e costituiti da diversi comuni finitimi della stessa provincia possono riunirsi, per ragioni organizzative, in RAGGRUPPAMENTI DI ZONA. Il Presidente del Raggruppamento viene eletto tra tutti i Presidenti dei singoli Gruppi di Zona.

#### **art. 6**

##### ***Presidenti Provinciali***

L'Assemblea provinciale, di cui al successivo art. 8, elegge il PRESIDENTE PROVINCIALE. Non è ammessa delega elettiva.

Il Presidente provinciale, che preferibilmente pone la sua sede della provincia presso il Gruppo locale, collabora con gli organi locali e centrali dell'Associazione per il conseguimento dei fini istitutivi di cui all'art. 2 dello Statuto, nonché di quant'altro previsto dalla legge sulla caccia.

Più in particolare:

- a) controlla, nell'accezione più ampia del termine, l'organizzazione dei Gruppi, impartendo le direttive allo scopo necessarie;
- b) promuove la riunione dei Presidenti dei Gruppi e dei Raggruppamenti per il conseguimento degli scopi istitutivi dell'Associazione;
- c) attua le disposizioni impartite dal Presidente regionale e le iniziative previste all'art. 2 del presente Regolamento.

#### **art. 7**

##### ***Consiglio Provinciale***

Al fine di meglio attuare gli scopi istitutivi dell'Associazione, l'Assemblea provinciale elegge il CONSIGLIO PROVINCIALE, composto da almeno 4 (quattro) membri, che collabori con il Presidente provinciale nell'attività prevista all'articolo precedente.

I componenti del Consiglio provinciale sono preferibilmente eletti tra i Presidenti di Gruppo o Raggruppamento.

I componenti del Consiglio provinciale possono essere sostituiti dal Presiden-

te provinciale mediante cooptazione dei primi non eletti qualora non partecipino a tre riunioni senza giustificazione, o qualora perdano la qualifica di socio, o qualora disattendano le linee guida di politica venatoria stabilite dall'associazione.

Il Presidente provinciale è il Presidente del Consiglio provinciale che nomina nel suo seno un Segretario-Tesoriere, nonché uno o due Vice Presidenti all'uopo delegati per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 6.

#### **art. 8**

##### ***Assemblea Provinciale***

L'Assemblea provinciale è composta dal Presidente provinciale, dai Presidenti dei Gruppi e dei Raggruppamenti, nonché da delegati dei singoli Gruppi e Raggruppamenti indicati nella proporzione di uno ogni 50 soci o loro frazione.

#### **art. 9**

##### ***Presidenti Regionali***

L'Assemblea regionale, di cui al successivo art. 10 elegge il PRESIDENTE REGIONALE che, preferibilmente, fissa la sua sede nel capoluogo della provincia maggiormente interessata all'attività venatoria in campo amministrativo regionale. Non è ammessa delega elettiva.

Compiti particolari del Presidente regionale sono:

- a) l'attuazione delle attività demandategli dalle Assemblee provinciali e regionale e di ogni altra attività prevista dalla legge e dalle finalità istitutive dell'Associazione;
- b) il mantenimento dei contatti, a ogni livello e per ogni fine, con la Regione, le Province, le Consulte Faunistico-Venatorie provinciali e le altre associazioni della regione;
- c) il coordinamento dell'attività associativa della regione con quella delle altre regioni.

#### **art. 10**

##### ***Assemblea Regionale***

L'ASSEMBLEA REGIONALE è formata dai Presidenti Provinciali, dal Presidente Regionale, nonché dal Presidente regionale della Associazione Affiliata, nonché da delegati delle singole Province indicati nella proporzione di uno ogni 500 soci o loro frazione, e propone all'Assemblea Nazionale di cui all'art. 11 dello Statuto la nomina dei Consiglieri nazionali della regione, il cui numero verrà

stabilito sulla scorta della consistenza associativa delle singole regioni, entro sei mesi dalla scadenza del ciclo quadriennale, dal Comitato Esecutivo tenendo conto che ogni regione deve essere rappresentata da almeno un Consigliere nazionale.

**art. 11**  
***Assemblea Nazionale***

I Presidenti dei Gruppi, i Presidenti provinciali, i Presidenti regionali, i Presidenti di Raggruppamento, e i Presidenti delle Associazioni Affiliate partecipano all'Assemblea Nazionale, come stabilito nell'art. 11 dello Statuto. Nel caso in cui uno dei summenzionati rappresentanti non possa intervenire personalmente, potrà farsi rappresentare, mediante delega, solamente da persona che rivesta la stessa carica.

**art. 12**  
***Autonomia Regionale***

I Consigli regionali al fine del perseguimento delle finalità previste dallo Statuto associativo, il cui presente Regolamento è parte integrante dello stesso con particolare riferimento all'art. 10, hanno piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa nell'ambito dell'indirizzo generale indicato nei singoli Statuti in cui sono contenute le norme minime comuni definite dal Comitato Esecutivo dell'ANUU Migratoristi.

**art. 13**  
***Convocazione delle Assemblee***

I Presidenti dei singoli Gruppi, il Presidente provinciale e il Presidente regionale convocano le rispettive Assemblee almeno una volta all'anno e, in sede elettorale, rispettivamente entro il 28 febbraio, il 31 marzo e il 15 aprile.

Il Comitato Esecutivo può convocare l'Assemblea regionale su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti la stessa.

Il Presidente regionale può convocare l'Assemblea provinciale su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti la stessa.

Il Presidente provinciale può convocare l'Assemblea di un Gruppo comunale su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti lo stesso.

Le Assemblee provvedono all'approvazione dei bilanci dell'attività svolta e da svolgere, nonché alla nomina delle cariche sociali espressamente previste dagli artt. 3-6-7-9.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno 10 giorni prima della data stabilita per la rispettiva assemblea.

In sede elettorale è ammessa la presentazione di liste di candidati, rispettivamente, da parte di almeno 15 (quindici) soci in sede comunale, di 3 (tre) Presidenti di Gruppo in sede provinciale e di 2 (due) Presidenti provinciali in sede regionale. Tali liste devono essere sottoscritte dai proponenti, con l'indicazione del numero delle tessere associative.

Le operazioni elettorali dovranno essere compiute alla presenza di una apposita commissione eletta dall'assemblea.

Nel caso in cui l'assemblea dei singoli Gruppi, dei Consigli provinciali e regionali non venga annualmente convocata o non proceda all'elezione dei propri organi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo, all'inizio del quadriennio il Comitato Esecutivo nomina un Commissario straordinario che provvede entro 30 giorni ad indire le elezioni.

**art. 14**  
***Ratifica delle Cariche e Ricorsi Elettorali***

Le cariche dovranno essere ratificate dal Comitato Esecutivo e, per sua delega, relativamente alle cariche nell'ambito dei Gruppi, dal Presidente provinciale, previa trasmissione dei verbali elettorali.

Se entro 10 giorni non pervengono reclami, accertata la regolarità delle operazioni, si procede alla relativa ratifica.

**art. 15**  
***Nomina dei Fiduciari di Zona***

Qualora in un Gruppo non venga raggiunto il numero di 15 (quindici) associati e nel periodo transitorio di cui all'art. 1 del presente Regolamento, gli associati nominano un FIDUCIARIO DI ZONA.

La nomina del Fiduciario di Zona deve essere approvata dal Comitato Esecutivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo vi sia mancanza di un organo associativo, il Comitato Esecutivo o, per sua delega, l'organo immediatamente superiore, provvede alla nomina del Fiduciario di Zona.

**art. 16**  
***Durata in carica dei Dirigenti***

Come espressamente stabilito dallo Statuto tutti i Dirigenti dell'Associazione durano in carica per il periodo di anni 4 (quattro).

**art. 17**  
**Comitato Giovani**

L'Assemblea Nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 23 dello Statuto, nomina i componenti del COMITATO GIOVANI nazionale.

Sono compiti del Comitato Giovani nazionale:

1. La formazione di nuovi dirigenti preparati sui temi attinenti la caccia, la gestione territoriale e faunistica, l'ambiente nelle sue diverse accezioni e relative legislazioni di settore;
2. La proposizione al Comitato Esecutivo di programmi e progetti concernenti i temi di cui sopra, con particolare riferimento a proposte inerenti la gestione nei territori a caccia programmata anche in relazione alle specifiche norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali;
3. La formulazione di programmi e progetti sulla comunicazione da svilupparsi sia attraverso gli organi d'informazione tradizionali (stampa, televisione, radio) che quelli informatici;
4. La formulazione di iniziative concernenti le pratiche e discipline sportivo-agonistiche connesse alla caccia (tiro a volo, cinofilia, ecc.), anche in parallelo a quelle organizzate dall'Associazione, precipuamente rivolte ai più giovani per favorirne il coinvolgimento e l'avvicinamento al settore venatorio e sportivo.

Per la realizzazione degli scopi di cui sopra, il Comitato Giovani, dopo proposta e previa approvazione del Comitato Esecutivo, può disporre di contributi mirati appositamente stanziati dall'Associazione.

Il Comitato Giovani elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario, che restano in carica per una durata di anni 4 (quattro) secondo il disposto dello Statuto.

Il Comitato Giovani, attraverso i suoi componenti, procede all'istituzione e organizzazione di proprie articolazioni territoriali su scala regionale, allo scopo di adattare alle differenti realtà i programmi, i progetti e le linee operative stabilite a livello nazionale.

Il limite massimo di età per i componenti del Comitato Giovani è fissato in 40 (quaranta) anni.

**art. 18**  
**Vigilanza ittico-venatoria-ambientale**

È istituito il Corpo di vigilanza volontaria ittico-venatoria-ambientale dell'ANUU Migratoristi, allo scopo di accertare sul territorio il rispetto da parte dei

cittadini della legislazione e delle normative concernenti il settore venatorio, alieutico e ambientale.

Gli appartenenti del Corpo di vigilanza volontaria dell'Associazione devono essere muniti di uniformi e contrassegni di riconoscimento omogenei sull'intero territorio nazionale, secondo il modello unico approvato dal Comitato Esecutivo.

L'organizzazione e il coordinamento dell'attività di vigilanza ittico-venatoria-ambientale volontaria dell'Associazione sono affidati al Presidente provinciale competente per territorio.

Il Presidente provinciale, allo scopo, può coordinarsi con il Presidente regionale competente per territorio, ai fini di un continuo miglioramento del servizio di vigilanza volontaria.

In particolare, il Presidente provinciale provvede a un costante aggiornamento tecnico-legislativo del Corpo di vigilanza dell'Associazione in base all'evoluzione delle normative vigenti anche tramite l'istituzione di appositi corsi, favorendo inoltre la correlazione con i Corpi di vigilanza delle Pubbliche Amministrazioni (Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale, ecc.) e con quelli delle Associazioni venatorie e ambientaliste.

Qualora necessario, ovvero in caso di gravi violazioni delle norme di P.S. o di abusi a vario titolo commessi, abbiano o meno rilevanza penale, il Presidente provinciale provvede a richiedere agli organi competenti la revoca o il non rinnovo del decreto delle guardie che abbiano commesso tali violazioni o abusi.

**art. 19**  
**Norme Finanziarie**

L'importo delle tessere annuali è fissato dall'Assemblea Nazionale in misura uguale per tutto il territorio nazionale o, per sua espressa delega, dal Comitato Esecutivo.

Ogni Gruppo può aumentare tale importo nei limiti fissati dall'Assemblea Nazionale.

Il Comitato Esecutivo determina l'ammontare delle quote destinate al funzionamento degli altri organi dell'ANUU Migratoristi, delegando le Assemblee provinciali alla ripartizione della quota medesima tra i Gruppi e i Raggruppamenti, secondo le necessità e l'attività svolta nelle precedenti annate.

I Presidenti dei Gruppi, i Presidenti Provinciali e Regionali devono rimettere rispettivamente entro il 15 marzo, il 15 e il 30 aprile i singoli bilanci con le relazioni dei Revisori dei Conti al Comitato Esecutivo. Per i bilanci dei Presidenti

Provinciali e Regionali provvedono alle annuali revisioni i Revisori dei Conti dei Gruppi presso i quali medesimi hanno la loro sede.

I Gruppi e i rispettivi Presidenti non possono assumere obbligazioni e impegni vari di carattere economico, che eccedano gli ordinari stanziamenti di bilancio senza la preventiva delibera del Comitato Esecutivo.

In ogni caso chi ha assunto l'obbligazione risponde personalmente nei confronti dei terzi.

Non sono ammesse nell'ambito della gestione economica dei Gruppi Comunali, dei Consigli Provinciali e Regionali, la costituzione di Circoli e di altre attività simili che dovranno avere un diverso e a se stante bilancio economico.

I Presidenti di Gruppo, i Presidenti Provinciali e i Presidenti Regionali, qualora si dimettano o vengano sostituiti prima della scadenza naturale del loro mandato, debbono obbligatoriamente redigere il conto consuntivo, mettendo a disposizione del loro successore gli avanzi di gestione delle rispettive organizzazioni.

Finito di stampare nel mese di maggio 2010  
Studio Lito CLAP Bergamo

